

PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Procedura adottata in ottemperanza dell'art. 118-bis TUB – Testo Unico Bancario

INTRODUZIONE

Il presente piano (di seguito, "Piano di Sostituzione") è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB"). Al presente Piano di Sostituzione fanno rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell'indice sostitutivo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione. L'applicazione del presente Piano di Sostituzione non pregiudica gli obblighi contrattuali esistenti in relazione a qualsiasi contratto in essere relativo alle operazioni e ai servizi sopracitati.

INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)	La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate dall'amministratore dell'indice sul seguente sito internet: https://www.emmi-benchmarks.eu Il tasso EURIBOR è stato inserito nell'elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del BMR per effetto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione dell'11 agosto 2016 (come successivamente modificato).
SARON (e derivati, per esempio SARON 3 months compound) (Swiss Average Rate Overnight)	Il tasso SARON è rilevato a cura di SIX Group AG in collaborazione con la Banca Nazionale Svizzera (SIX l'"amministratore dell'indice"). La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate dall'amministratore dell'indice sul seguente sito internet: https://www.six-group.com/en/market-data/indices/switzerland/saron.html
SONIA (e derivati) (Sterling Overnight Index Average)	Il tasso SONIA è rilevato a cura di Bank of England (BoE l'"amministratore dell'indice"). La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate dall'amministratore dell'indice sul seguente sito internet: https://www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark .
TONA (e derivati) (Tokyo Overnight Average Rate)	Il tasso TONA è rilevato a cura di Bank of Japan (BoJ l'"amministratore dell'indice"). La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate dall'amministratore dell'indice sul seguente sito internet: https://www.jpx.co.jp/english/derivatives/products/interest-rate/3m-tona-futures/index.htm
SOFR (e derivati, per esempio TERM SOFR) (Secured Overnight Financing Rate)	Il tasso SOFR è rilevato a cura di Federal Reserve Bank of New York (FED NY l'"amministratore dell'indice"). La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate dall'amministratore dell'indice sul seguente sito internet: https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE O DI VARIAZIONI SOSTANZIALI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Qualora l'amministratore dell'indice di riferimento cessasse la fornitura del relativo indice di riferimento, per sua determinazione o a seguito di un provvedimento dell'autorità di vigilanza competente, o in caso di perdita di rappresentatività dell'indice stesso (di seguito anche "Benchmark"), come dichiarata da parte dell'autorità di vigilanza competente, le unità di business della Banca che utilizzano tale indice di riferimento, con il supporto e in coordinamento con l'Ufficio Tesoreria – Derivati (Area Mercati) e con le funzioni di controllo, intraprenderanno le azioni qui di seguito riportate:

- individueranno un indice alternativo adeguato (di seguito l'"Indice Sostitutivo"¹)
- effettueranno una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate;
- valuteranno la situazione documentale dei contratti impattati;
- definiranno una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l'Indice Sostitutivo, favorendo una sostituzione ordinata;
- informeranno clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell'indice e della sostituzione con l'Indice Sostitutivo, fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande;
- predisporranno quanto necessario per avviare le attività contemplate all'articolo 118 bis comma 3 del TUB.

In caso di cessazione di un indice di riferimento, secondo quanto dichiarato dall'amministratore dell'indice stesso, o dall'autorità competente qualora all'amministratore dell'indice siano state sospese o revocate l'autorizzazione o la registrazione, si applicherà, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa, l'Indice Sostitutivo previsto contrattualmente e cioè quello che la Banca avrà individuato quale valida alternativa. A tal fine, la Banca terrà in considerazione, in via prioritaria, le raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice o dalla competente banca centrale o altra autorità, o dal gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente. In assenza di tali raccomandazioni, la Banca individuerà benchmark alternativi conformi al Regolamento Benchmark e coerenti in termini di natura, struttura, caratteristiche e diffusione sul mercato del benchmark cessato o in via di cessazione.

Nell'ipotesi di una modifica rilevante che impatti la metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice stesso ovvero cambiamenti significativi nella struttura o nel calcolo dell'indice (cd. variazioni sostanziali), la Banca manterrà di norma il benchmark così come modificato dal relativo amministratore. Tuttavia, nel caso in cui l'autorità competente per detto benchmark raccomandi o individui un benchmark alternativo, la Banca adotterà tale benchmark. Inoltre, qualora la Banca non intendesse adottare il benchmark come modificato dall'amministratore, e l'Autorità non abbia formulato specifiche raccomandazioni né individuato un benchmark alternativo, la Banca procederà all'individuazione di un Indice Sostitutivo che risulti conforme alle disposizioni del Regolamento Benchmark e che presenti, al contempo, caratteristiche di natura, struttura, diffusione e rappresentatività coerenti con quelle del benchmark modificato.

Per gli indici critici ai sensi dell'articolo 20 del BMR, le attività sopra descritte terranno conto dell'esito del procedimento di cui all'articolo 21 del BMR²

Le procedure di cui al presente Piano di Sostituzione si conformano inoltre alla procedura di cui all'art. 23-ter del Regolamento Benchmark in materia di sostituzione di un indice di riferimento mediante la normativa dell'Unione Europea³.

Resta fermo che, in caso di temporanea indisponibilità dell'indice di riferimento, sarà assunto quale valore di riferimento l'ultimo dato disponibile.

¹ Per Indice Sostitutivo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'indice di riferimento rilevante (a) per legge, o (b) dalla competente banca centrale o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'indice di riferimento rilevante.

² Ai sensi dell'articolo 21 del BMR è previsto che qualora l'amministratore di un indice di riferimento critico intendesse cessare la fornitura dello stesso, l'amministratore debba attivare una determinata procedura che – nella sostanza – potrebbe comportare l'amministrazione obbligatoria dell'indice di riferimento critico finché:

- la fornitura dell'indice di riferimento non sia stata trasferita a un nuovo amministratore;
- la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; oppure
- l'indice di riferimento non sia più critico.

Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera complessivamente 5 anni.

³ La procedura di sostituzione di cui all'art. 23-ter trova applicazione:

- a) agli indici di riferimento designati come critici dalla normativa di riferimento;
- b) agli indici di riferimento fondati sulla contribuzione di dati, qualora la loro cessazione o liquidazione sia idonea a determinare significative perturbazioni nel regolare funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione;
- c) agli indici di riferimento elaborati in Paesi terzi, laddove la loro cessazione o liquidazione possa comportare significative perturbazioni nel funzionamento dei mercati finanziari ovvero integrare un rischio sistemico per la stabilità del sistema finanziario dell'Unione.

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Il presente Piano di Sostituzione è redatto ai sensi dell'art. 118-bis del TUB e, in particolare, come adempimento del comma 2 per quanto riguarda le clausole contrattuali che rimandano ad indici.

Entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi sopra descritti, quali la cessazione dell'indice di riferimento, ivi incluse variazioni che ne determinino la perdita della rappresentatività, o le ulteriori variazioni sostanziali in ordine alla metodologia di calcolo, la Banca provvede a comunicare al cliente le relative modifiche contrattuali e l'indice sostitutivo applicabile o la diversa metodologia di calcolo applicata. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, in sede di liquidazione del rapporto.

REVISIONE E MODIFICA DEL PIANO DI SOSTITUZIONE

Il presente Piano di Sostituzione è pubblicato e messo a disposizione dei clienti sul sito internet della Banca ed è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, alla luce delle evoluzioni normative, di settore o di business.

Gli aggiornamenti al Piano di Sostituzione sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta l'anno, ovvero alla prima occasione utile, mediante le modalità previste nelle condizioni generali di contratto in ordine alle comunicazioni periodiche.

La versione aggiornata del Piano di Sostituzione è pubblicata sul sito internet della Banca.